



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

TITOLO I

ART. 1 (*Denominazione - sede*)

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Cagliari, un'associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione:

“Associazione Sportiva Dilettantistica G. S. RUNNERS CAGLIARI”.

TITOLO II

ART. 2 (*Scopo dell'associazione*)

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

1. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli



organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

ART. 3 (*Programmi dell'associazione*)

L'Associazione si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, promuovere ed organizzare manifestazioni sportive;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, manifestazioni ed iniziative sportive;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

Potrà inoltre:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o comunque attrezzate;
- organizzare in proprio o collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- esercitare, in via meramente marginale senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per auto finanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III

ART. 4 (*Soci*)

Il numero dei soci è illimitato. I soci si distinguono in: fondatori e ordinari.

I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

I soci ordinari sono tutti gli altri associati. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

ART. 5 (*Iscrizione soci*)



Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In presenza di richieste di iscrizioni il Consiglio Direttivo si riunirà entro 60 giorni per deliberare sul rilascio della tessera sociale e solo dopo la decisione del Consiglio Direttivo il richiedente assumerà ad ogni effetto la qualifica di socio. In attesa della decisione il Socio, con provvedimento del Presidente, potrà essere provvisoriamente ammesso all'attività sociale, senza diritto di voto e senza impegnare in alcun modo il Consiglio Direttivo circa la decisione finale che allo stesso compete.

ART. 6 (*Diritti del socio*)

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, il diritto di voto è limitato ai soci maggiorenni;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi, con elettorato attivo e passivo, purché maggiorenni. I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7 (*Quote del socio*)

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

ART. 8 (*Decadenza dei soci*)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9 (*Esclusione*)

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione del libro soci.

ART. 10 (*Delibera esclusione*)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.



TITOLO V

ART. 11 (*Fondo Comune*)

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi anche pubblici o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 12 (*Esercizio Sociale*)

- L'Esercizio sociale corrisponde all'anno solare. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano dal **01/Gennaio** e terminano il **31/Dicembre** di ciascun anno. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

TITOLO VI

ART. 13 (*Organi dell'Associazione*)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

ART. 14 (*Assemblee*)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15 (*Assemblea ordinaria*)

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;



- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17 (Convocazione assemblea)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione perciò occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

ART. 18 (Presidente dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ART. 19 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 5 membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;



- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni Sportive autonome;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 20 (*Sostituzione componenti il Consiglio*)

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione con altri soci. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei componenti mancanti.

ART. 21 (*Compiti del Presidente*)

Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate del Vice Presidente.

TITOLO VII

ART. 22 (*Scioglimento dell'associazione*)

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine del perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

ART. 23 (*Norma Finale*)

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice